



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32771**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **69456**, reso da **Chiara Osetto**, quale agente riscossore del Comune di Terrassa Padovana (PD) per l'esercizio 2019 (periodo 01.06.2019-31.12.2019), depositato il 29.10.2020;

Vista la relazione n. 529/2025 del 29 ottobre 2025 del Magistrato istruttore;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, nella pubblica udienza del **14 maggio 2026** - celebrata con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del Magistrato relatore – l'avv. Alessandro Osetto per l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona della Vice Procuratrice Generale Francesca Dimita;

FATTO

	1. Con relazione di irregolarità n. 529/2025 del 29 ottobre 2025, il Magistrato	
	istruttore del conto giudiziale n. 69456, reso da Chiara Osetto quale agente	
	riscossore del Comune di Terrassa Padovana (PD) per l'esercizio 2019	
	(periodo 01.06.2019-31.12.2019), depositato il 29.10.2020, riferiva al	
	Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- gli importi relativi alle riscossioni dei diritti di segreteria e anagrafe	
	differivano dalle risultanze del gestionale (che doveva sostituire il registro di	
	cassa) per un importo significativo, che non aveva trovato giustificazione nella	
	documentazione trasmessa dall'ente;	
	- dall'estratto del gestionale riferito alle riscossioni emergeva che l'agente	
	aveva posto in essere attività gestorie, non rendicontate, per riscossione di	
	diritti di segreteria (benché per il modestissimo importo di euro 0,26)	
	antecedentemente all'01.06.2019;	
	- dall'esame del "riepilogo analitico diritti di certificazione", suddiviso per	
	agenti contabili, si evinceva che, dal mese di settembre 2019 e fino alla	
	chiusura dell'esercizio, nella gestione dell'attività di riscossione dei diritti di	
	segreteria ed anagrafe si era ingerito un altro agente contabile, Roberta	
	Meneghetti (qualificata, nella delibera di Giunta unionale n. 25 del	
	04.06.2019, come responsabile dei servizi demografici), ma non risultava, pur	
	ricorrendo il modello organizzativo di gestione plurisoggettiva delineato	
	dall'art. 192 RD 827/24, alcuna separata rendicontazione;	
	- dall'analisi della sezione denominata " <i>Daemon external user</i> " del predetto	
	documento estratto dal gestionale, contenente riscossioni, in contanti, per il	
	rilascio di carte di identità elettroniche (per complessivi 1.518,00 euro)	
	avvenute nel periodo maggio/dicembre 2019, non risultava alcuna specifica	
	2	

	attribuzione all'uno o all'altro agente, alternatosi nella gestione, dell'attività	
	di riscossione;	
	- non era stato compilato il verbale di passaggio delle consegne tra l'agente	
	cessante, Luisa Contiero, che aveva reso il conto della gestione per il periodo	
	1° gennaio-31 maggio 2019 (n. 69458, oggetto di separata relazione), e	
	l'agente subentrante, Chiara Osetto, adempimento obbligatorio ex art. 612,	
	commi 1 e 2, R.D. 827/1924.	
	2. Alla luce delle considerazioni svolte, il Magistrato istruttore, ritenendo che	
	non sussistessero, allo stato, elementi per l'approvazione del conto, lo	
	sottoponeva all'esame del Collegio, concludendo per la dichiarazione di	
	irregolarità, senza discarico dell'agente.	
	3. Con memoria difensiva depositata in data 14 aprile 2026, l'agente eccepiva,	
	in via preliminare, l'estinzione del giudizio ex art. 150 c.g.c., essendo decorsi	
	5 anni dal deposito del conto presso la Segreteria della Sezione, avvenuto in	
	data 20.10.2020 (resa n. 212040), e avendo la stessa avuto conoscenza del	
	presente procedimento solo in data 12.03.2026 (data di notifica del giudizio di	
	conto). Nel merito, chiedeva dichiararsi la regolarità sostanziale del conto, con	
	conseguente discarico, in ragione della regolarità della gestione e dell'assenza	
	di ammanchi. Evidenziava, al riguardo, che i rilievi afferenti all'assenza del	
	verbale di passaggio di consegne e alla mancata allegazione di	
	documentazione al conto non potevano essere a lei ascrivibili, avendo svolto	
	le mansioni di agente senza alcuna esperienza in materia di gestione del denaro	
	e di contabilità dell'Ente. Precisava, a tale fine, di aver agito sulla scorta delle	
	istruzioni ricevute dall'agente cessante, anche nelle modalità di registrazione	
	delle entrate avvenuta esclusivamente mediante annotazioni sul registro di	
	3	

	cassa cartaceo. Data l'inattendibilità delle risultanze del gestionale, chiedeva	
	al Collegio di valutare la possibilità di ordinare al Comune l'esibizione in	
	giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 12 delle norme di attuazione al	
	c.g.c., del registro di cassa cartaceo. Quanto, infine, alla rilevata ingerenza di	
	altra persona nella gestione, rappresentava che il profilo " <i>daemon</i> " sembrava	
	essere stato generato dal sistema per il fatto che l'utente che procedeva	
	all'emissione della carta di identità (sig.ra Osetto) era diverso dall'utente	
	attivo sul gestionale (sig.ra Contiero).	
	4. All'odierna udienza pubblica, presente l'agente contabile, l'avv. Osetto e il	
	P.M. hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	5. In via assolutamente preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione	
	di estinzione del giudizio di conto sollevata dall'agente contabile, non essendo	
	decorso il termine quinquennale di cui all'art. 150, comma 1, c.g.c. tra la data	
	del deposito del conto presso questa Sezione ai sensi dell'art. 140, comma 3,	
	c.g.c. (" <i>il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in</i>	
	<i>giudizio</i> ") – avvenuto in data 29.10.2020, con resa n. 212040 - e il deposito	
	della relazione di irregolarità (il 29.10.2025).	
	Rimangono, infatti, irrilevanti, a tal fine, sia la diversa data del 20.10.2020,	
	indicata dalla difesa, che coincide, invece, con quella della sottoscrizione	
	digitale del conto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, Vilma	
	Trovò, e non rappresenta, pertanto, il momento del perfezionamento del	
	deposito del conto ai fini giuridici, sia il momento della comunicazione	
	all'agente contabile, per il tramite dell'amministrazione interessata, del	
	decreto di fissazione dell'udienza e della relazione del giudice designato per	
	4	

	l'esame del conto ex art. 147, comma 4, c.g.c...	
	6. Nel merito, sono diverse le irregolarità che non consentono l'approvazione	
	del conto ai sensi dell'art. 149, comma 2, c.g.c., pur essendosi l'agente	
	conformata, come dalla stessa dedotto, anche a causa della scarsa	
	dimestichezza nell'uso del programma e, più in generale, dell'inesperienza	
	nell'esercizio delle funzioni di riscossore interno conferitale dall'Ente, alle	
	istruzioni impartite e alle prassi operative in uso, in continuità con le gestioni	
	precedenti.	
	Il giudizio di conto non ha, infatti, ad oggetto, se non solo in termini indiretti	
	e meramente eventuali, l'operato dell'agente stesso e i profili attinenti a sue	
	possibili responsabilità. In tali termini, questa stessa Sezione ha avuto modo	
	più volte di affermare (<i>ex plurimis</i> , Corte dei conti, Sez. Veneto n. 28/2023)	
	che le gestioni non solo devono essere organizzate in modo tale che i risultati	
	dell'attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo,	
	chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla	
	ragioneria dell'ente, ma anche che ciò debba emergere dal conto reso e	
	sottoposto al giudizio dinanzi alla competente Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti: il conto, cioè, deve essere idoneo a rappresentare, mediante i	
	fatti di gestione, i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell'art. 140,	
	co. 2, c.g.c.) e, al contempo, la forma del conto e i relativi contenuti debbono	
	essere coerenti con questa finalità.	
	7. Ciò premesso, va osservato <i>in primis</i> che, ferma restando, come precisato	
	dall'agente, la corrispondenza tra il numero di carte di identità emesse,	
	desumibile dai dati (n. progressivo) riportati nella colonna di destra del conto	
	("estremi di riscossione") e i versamenti in tesoreria (voci "CIE" e "DIR.	
	5	

	SEGRET.”), gli importi delle riscossioni risultanti dal report del gestionale	
	nominato “Riepilogo Analitico Diritti di certificazione per Chiara Osetto”	
	sono inferiori a quanto versato in tesoreria (euro 3.258,98), importo	
	quest’ultimo registrato nel conto e coincidente con le risultanze delle	
	quietanze di versamento nella Tesoreria comunale prodotte in giudizio	
	dall’Amministrazione.	
	Dall’estratto del gestionale riferito alle riscossioni imputate alla sig.ra Osetto	
	emerge, peraltro, che la stessa ha posto in essere attività di riscossione di diritti	
	di segreteria (in assenza di rendicontazione) in data antecedente all’inizio della	
	gestione e alla sua nomina come agente contabile (avvenuta con delibera di	
	Giunta dell’Unione dei Comuni del Conselvano n. 25 del 04.06.2019),	
	risultando alla stessa imputabile un movimento (legalizzazione di fotografia),	
	risalente al 27.04.2019, seppur per un importo assai modesto (euro 0,26 di	
	diritti).	
	Dall’esame del documento “Riepilogo analitico diritti di certificazione”,	
	suddiviso per agenti contabili, si ricava, poi, come osservato dal Magistrato	
	istruttore, che a partire dal mese di settembre 2019 e fino alla chiusura	
	dell’esercizio (e, quindi, per un arco temporale ricompreso in quello della	
	gestione della sig.ra Osetto), ad altro soggetto risultano imputate svariate	
	operazioni di rilascio di certificazioni e legalizzazioni di fotografia, i cui diritti	
	sono stati riscossi per contanti, senza che vi sia traccia di rendicontazione, né	
	come conto autonomo, né come conto allegato a quello in esame.	
	A tale proposito, il Magistrato istruttore ha anche evidenziato che una sezione	
	del medesimo documento estratto dal gestionale, denominata “ <i>Daemon</i>	
	<i>external user</i> ”, contiene riscossioni, in contanti, per il rilascio di carte di	
	6	

	identità elettroniche avvenute nel periodo maggio/dicembre 2019, senza alcun	
	riferimento all'agente che si è occupato dell'attività di riscossione.	
	In relazione a ciò non sono stati forniti utili elementi di valutazione dalla difesa	
	dell'agente che ha, comunque, confermato l'inattendibilità delle risultanze	
	della gestione, ritenendo – sulla base dei documenti in atti - che le stesse	
	potrebbero identificare non tanto l'agente che in concreto ha emesso il	
	certificato o la carta di identità, quanto colui che ha effettuato il <i>login</i> per	
	l'accesso nel programma in uso, senza, tuttavia, chiarire se le riscossioni	
	(attribuite dal sistema ad altro soggetto o prive di attribuzione all'uno o	
	all'altro agente) siano o meno riferibili, in tutto o in parte, all'agente Osetto.	
	Né appaiono sufficienti, al riguardo, le motivazioni esposte dall'Ente che	
	imputa tali discordanze a inesperienza nell'utilizzo del programma gestionale	
	in uso all'Ufficio Servizi Demografici da parte degli agenti contabili. Come	
	correttamente evidenziato dal Magistrato istruttore, infatti, i documenti	
	riassuntivi di norma estraibili dai programmi gestionali possono sostituire il	
	giornale di cassa esclusivamente qualora essi siano in grado di raccogliere tutti	
	i dati che il registro dovrebbe contenere. Nel caso di errori nell'utilizzo del	
	gestionale o di suo malfunzionamento, appare evidente che tale strumento non	
	possa utilmente essere considerato fungibile rispetto al registro di cassa:	
	registrazioni di importi complessivamente inferiori rispetto a quelli versati in	
	tesoreria non consentono di ritenere attendibili i dati del conto.	
	Nel caso di specie, peraltro, l'Amministrazione non ha prodotto in giudizio	
	copia del registro di cassa cartaceo sul quale, secondo quanto dichiarato	
	dall'agente nella memoria difensiva, lo stesso provvedeva alla registrazione,	
	in modalità analogica, delle entrate, in ossequio alle istruzioni ricevute	
	7	

	dall'agente cessante, nonostante, già in fase istruttoria, fosse stata chiesta al	
	Comune sia l'estrazione del giornale di cassa per le movimentazioni in	
	contanti, sia l'acquisizione di copia delle ricevute di riscossione.	
	I "giornali di cassa" depositati dall'Ente non contengono, infatti, informazioni	
	utili sull'attività di riscossione, limitandosi a riportare operazioni di cassa	
	effettuate presso la tesoreria (dalle quali, peraltro, risultano, in capo all'agente	
	contabile Chiara Osetto, non soltanto versamenti per "diritti di segreteria" e	
	"rimborso CIE", ma anche per "trasporto sociale", non oggetto, questi ultimi,	
	di rendicontazione nel conto in esame).	
	8. Non si ritiene, tuttavia, di ordinare all'Ente il deposito di ulteriore	
	documentazione giustificativa della gestione (in ispecie il registro cartaceo di	
	cassa) in quanto, in disparte i profili di inattendibilità delle risultanze del	
	gestionale, resta confermata l'ulteriore irregolarità, di natura non solo formale,	
	di per sé ostativa all'approvazione del conto, relativa alla mancata	
	compilazione del verbale di passaggio delle consegne con l'agente cessante	
	che ha reso il conto (n. 69458) per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2019.	
	Tale adempimento, ascrivibile all'agente subentrante, sig.ra Osetto, oltre che	
	all'agente cessante e all'Amministrazione che deve assicurare la presenza di	
	un soggetto terzo alla redazione del verbale, è previsto dall'art. 181, commi 3	
	e 4 (<i>"Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed</i>	
	<i>inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'ufficio ed il debito che</i>	
	<i>l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito</i>	
	<i>ed il debito dell'agente cessante"</i>) ed è finalizzato ad evidenziare i fatti	
	gestionali delle due distinte e successive gestioni, anche ai fini delle rispettive	
	responsabilità.	
	8	

	In difetto di esso, si applica il regime della responsabilità contabile solidale	
	dei due agenti contabili, per cui alla gestione di diritto del precedente agente	
	contabile si affianca quella del successore, determinandosi una confusione di	
	gestione tra i due rapporti, in virtù della quale comunque entrambi rispondono	
	degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia	
	incerto il momento storico in cui il danno si sia provocato.	
	9. Alla luce delle irregolarità rilevate, il conto in esame non può, dunque,	
	essere approvato e l'agente non può essere ammesso a scarico, pur non	
	riscontrandosi ammanchi nella gestione.	
	10. Quanto alla tardiva redazione della relazione dell'organo di controllo	
	interno prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2, c.g.c. – avvenuta in data	
	25.07.2025, a cura del Segretario comunale - si tratta di irregolarità non	
	riferibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione (sul punto, si veda, <i>ex</i>	
	<i>multis</i> , Corte dei conti, Sez. Veneto, sent. n. 198/2024), la quale dovrà	
	provvedere a farsi carico, per il futuro, di predisporla ed inviarla alla Sezione	
	giurisdizionale, unitamente al conto, trattandosi di adempimento obbligatorio,	
	prescritto dalla normativa in vigore.	
	11. In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32771 del registro di	
	segreteria, dichiara irregolare il conto giudiziale n. 69456 reso dalla sig.ra	
	Chiara Osetto quale agente riscossore del Comune di Terrassa Padovana (PD),	
	per l'esercizio 2019 (01.06.2019 - 31.12.2019), depositato il 29.10.2020.	
	In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.	
	9	

[illegible]